

Le novità dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, di modifica del codice di procedura penale

# Sentenze di proscioglimento inappellabili: l'impatto sull'ambiente e la sicurezza

di **Marina Zalin, Butti, Peres & partner avvocati, dottore di ricerca in diritto penale**

Con la legge 20 febbraio 2006, n. 46, è stato riformato l'art. 593 c.p.p. il quale regola le ipotesi nelle quale è possibile proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e di condanna pronunciate dal tribunale. In estrema sintesi, imputato e pubblico ministero non possono appellare tutte le sentenze di proscioglimento, ad eccezione dei casi in cui vi sia una nuova prova decisiva sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, delle pronunce di condanna alla sola pena delle ammende e delle sentenze di non luogo a procedere. Gli effetti non tarderanno a farsi sentire anche per il diritto ambientale e della tutela del lavoratore, con particolare riferimento ai delitti e alle contravvenzioni per le quali il Legislatore ha previsto la pena dell'arresto sola o congiunta alla pena pecuniaria avverso le cui sentenze di proscioglimento, secondo quanto stabilito dall'art. 593 c.p. come riformato, non è possibile proporre appello.

**D**al 9 marzo 2006 è in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, recante «*Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*»<sup>[1]</sup>.

Questo provvedimento, che aveva ottenuto in data 12 gennaio 2006, quattro mesi dopo il via libera della Camera, anche il voto definitivo da parte del Senato, riforma, in particolare, l'art. 593 c.p.p. il quale regola le ipotesi nelle quale è possibile proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e di condanna pronunciate dal tribunale.

In estrema sintesi imputato e pubblico ministero **non possono appellare:**

- **tutte le sentenze di proscioglimento** (venendo meno il limite di appellabilità fissato, dal precedente testo dell'art. 593, comma 3, c.p.p., per le sole contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o alternativa arresto o ammenda) ad eccezione dei casi in cui vi sia una nuova prova decisiva sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado;
- **le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda;**
- **le sentenze di non luogo a procedere.**

In *tabella 1* si riporta per chiarezza il testo previgente e quello in vigore:

## Le conseguenze per l'ambiente e la sicurezza

Volendo anticipare una prima considerazione solo sull'articolo in esame non si può fare a meno di sottolineare come per la tutela dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro, la **riforma amplia solo parzialmente le ipotesi di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento**; il modello tipico della tutela penale dei beni giuridici

oggetto delle norme in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro è, infatti, quello contravvenzionale (ossia reati puniti con la pena dell'ammenda e/o dell'arresto), le cui sentenze di proscioglimento, qualora avessero a oggetto reati puniti con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, **non potevano essere appellate in nessun caso, nemmeno nell'ipotesi in cui fosse sopravvenuta o scoperta una nuova prova dopo il giudizio di primo grado**, possibilità ora invece prevista dal testo riformato.

Dove, invece, si avverte in modo evidente l'impatto della riforma è per tutti i delitti e per quelle contravvenzioni per le quali il Legislatore ha previsto la pena dell'arresto sola o congiunta alla pena pecuniaria avverso le cui sentenze di proscioglimento, secondo quanto stabilito dall'art. 593 c.p. come riformato, non è possibile proporre appello. In particolare:

- **le fattispecie penali in tema di ambiente** maggiormente interessate dalla riforma possono essere schematizzate come riportato in *tabella 2* (delitti o contravvenzioni punite con la pena dell'arresto o con pena congiunta);
- **le fattispecie penali in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro** (ad eccezione dei delitti di lesioni personali colpose o dell'omicidio colposo previsti e puniti dal codice penale) sono, invece, costruite tutte come contravvenzioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda per le quali, tra l'altro, gli artt. 19 e segg., D.Lgs. n. 758/1994, prevedono un particolare procedimento di estinzione.

Altro punto fondamentale della riforma attiene al **ricorso per Cassazione** il quale,

[1] In Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2006, n. 44.

come espressamente stabilito dall'art. 111, comma 7, Costituzione, è ammissibile avverso tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale unicamente per violazione di legge. Il recente provvedimento n. 46/2006, mediante la modifica dell'art. 606, comma 1, lettere *d*) ed *e*) estende la possibilità di proporre ricorso per Cassazione anche alle ipotesi di:

- mancata assunzione di una **prova decisiva** cui la parte abbia fatto **richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale** e non solo in sede di ammissione prove;
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sia quando il vizio risulta dal testo del provvedimento **quando risulta dagli atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame.**

Da ciò inevitabilmente discende il fatto che la Corte di Cassazione debba **estendere il proprio controllo alla legalità dell'intero processo, riconsiderandone ogni singolo atto** (inteso nella duplice accezione di comportamento rilevante ai fini del processo e di risultanze

documentali dei comportamenti stessi) ancorché specificatamente indicato nei motivi di gravame. Quest'ultima precisazione non permette, infatti, di superare:

- da un lato, i timori - esternati dal Presidente della Repubblica in sede di rinvio del testo della legge alle Camere il 20 gennaio 2006 - di una mutazione, in nome del garantismo, «*delle funzioni della Corte di Cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione secondo il quale la valutazione della motivazione demandata alla Corte di Cassazione dovrebbe attenersi al solo controllo della legalità della sentenza*»;
- dall'altro, di rendere meno valida l'osservazione del primo Presidente della Corte di Cassazione, il quale aveva sottolineato come una delle conseguenze della modifica introdotta sarebbe stata la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di continuare a utilizzare - soprattutto nel diritto penale dell'economia sempre più strettamente correlato a problematiche e normative tecniche - il meccanismo di se-

lezione dei ricorsi stabilito dall'articolo 610, comma 1, c.p.p., attraverso il ricorso alla sezione speciale per la valutazione dell'eventuale inammissibilità del ricorso, con il conseguente aggravio del lavoro della Suprema Corte e il rischio di incorrere sempre più frequentemente nell'estinzione dei processi per prescrizione<sup>[2]</sup>.

Non contribuisce di certo a migliorare la situazione la norma transitoria la quale prevede:

- l'applicabilità **anche ai procedimenti pendenti delle nuove disposizioni che ampliano i casi di ricorso per Cassazione;**
- l'inammissibilità **dell'appello proposto prima della data di entrata in vigore della legge contro una sentenza di proscioglimento** e la possibilità di proporre nel 45 giorni successivi alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ricorso per cassazione avverso le sentenze di primo grado;
- la possibilità di proporre **motivi aggiunti** nei limiti di cui alla modifica dell'art. 606 c.p.p. entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

TABELLA 1

**Art. 593 c.p. (Casi di appello):  
testo previgente e in vigore**

**Testo abrogato**

Art. 593 (Casi di appello). 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato **possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.** 2. L'imputato non può appellare contro le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. 3. **Sono inappellabili le sentenze di condanna** per le quali è stata applicata la **sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.**

**Testo in vigore**

Art. 593 (Casi di appello) 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato **possono appellare contro le sentenze di condanna.** 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.

[2] Queste considerazioni trovano, peraltro, conferma anche nell'altra modifica recentemente introdotta sul piano del diritto sostanziale. Si fa riferimento alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di prescrizione, la quale, in estrema sintesi, prevede l'abrogazione della recidiva per le contravvenzioni e per i delitti colposi (la legge parla, infatti, di delitto doloso) e la modifica del tempo necessario per prescrivere che è corrispondente, oggi al massimo della pena edittale prevista per il reato consumato o tentato (senza tener conto delle circostanze) e che:

- in ogni caso non può essere inferiore a sei anni se si tratta di un delitto e a quattro se si tratta di una contravvenzione;
- in caso di interruzione della prescrizione il tempo necessario a prescrivere, non può mai essere aumentato di un quarto del tempo stesso, ovvero della metà nelle ipotesi di recidiva e del doppio nei casi di abitualità e professionalità nel reato.

Per le contravvenzioni, poiché la pena edittale dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni (art. 25 c.p.) e che non può essere mai applicata la circostanza aggravante della recidiva, il tempo massimo di prescrizione non potrà mai essere superiore a quattro anni, ottenuti con l'applicazione del limite di cui all'art. 157, comma 1, c.p., a norma del quale in ogni caso il tempo di prescrizione della contravvenzione non può essere inferiore ai quattro anni.

## Fattispecie penali in tema di ambiente maggiormente interessate dalla riforma

Art. 59, commi 3, 4, 4-bis, D.Lgs. n. 152/1999	Apertura o effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o a seguito di sospensione o revoca della stessa, inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o fissate dal gestore della rete fognaria nella effettuazione di uno scarico contenente le sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, o di quelle relative all'installazione di dispositivi di controllo in automatico, nonché dell'obbligo di conservazione dei risultati
Art. 59, comma 5, D.Lgs. n. 152/1999	Superamento dei limiti fissati dall'allegato 5 (tab. 3 e 4), dalle Regioni o dal gestore della rete fognaria, in relazione alle sostanze elencate dalle tab. 5 e 3/A
Art. 59, comma 6-ter, D.Lgs. n. 152/1999	Inosservanza dell'obbligo di consentire l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo
Art. 59, comma 8, D.Lgs. n. 152/1999	Inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 29 (suolo) e 30 (sottosuolo e acque sotterranee)
Art. 58, comma 4, D.Lgs. n. 152/1999	Inottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 58, comma 1, in relazione all'obbligo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
Artt. 6 e 33, R.D. n. 1604/1931	Inosservanza del divieto di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici
Art. 635 c.p.	Danneggiamento di acque pubbliche
Art. 439 c.p.	Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari prima che siano attinte o distribuite per il consumo
Art. 440 c.p.	Adulterazione o contraffazione di acque o di sostanze alimentari prima che siano attinte o distribuite per il consumo
Art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997	Inottemperanza all'ordinanza del sindaco ex art. 14, comma 3 (rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, ripristino dello stato dei luoghi) o inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 9, comma 3 (separazione dei rifiuti miscelati in violazione dell'art. 9, comma 1)
Art. 51, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 22/1997	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
Art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997	Abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2
Art. 51, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
Art. 51, comma 4, D.Lgs. n. 22/1997	Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni
Art. 51, comma 5, D.Lgs. n. 22/1997	Miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 9, comma 1
Art. 51-bis, D.Lgs. n. 22/1997	Mancata effettuazione della bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17
Artt. 53 e 53-bis, D.Lgs. n. 22/1997	Effettuazione di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259/1993, o effettuazione di una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), e cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione di rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto
Art. 16, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 36/2003	Violazione dei divieti di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3, in materia di rifiuti ammessi in discarica ovvero delle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'art. 11, del divieto di miscelazione e diluizione dei rifiuti
Art. 10, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 209/1999	Inosservanza degli obblighi di cui all'art. 7, comma 2 (garantire le condizioni di massima sicurezza durante la decontaminazione e lo smaltimento) e dei divieti di cui all'art. 8
Art. 659, comma 1, c.p.	Disturbo di occupazioni o del riposo delle persone, ovvero di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici
Art. 659, comma 2, c.p.	Disturbo di occupazioni o del riposo delle persone, ovvero di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici
Art. 25, commi 4 e 5, D.P.R. n. 203/1988	Superamento dei valori limite di qualità dell'aria e continuazione nell'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto
Art. 674 c.p.	Getto o versamento, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, di cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provocazione di emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti
Art. 3, comma 6, legge n. 549/1993	Violazione delle disposizioni relative alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico
Art. 423 c.p.	Provocazione di un incendio, anche della cosa propria
Art. 423-bis c.p.	Provocazione di un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui
Art. 451 c.p.	Omettere di collocare, rimuovere o rendere inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro
Art. 734 c.p.	Distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo
Art. 181, D.Lgs. n. 42/2004	Esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa